

Melegnano, 18/09/2017  
C.I. n. 21

Ai docenti  
Al personale ATA  
Agli studenti  
Alle famiglie

**Oggetto: decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 – divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche**

Si comunica che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, statuisce testualmente, all' **Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)**, quanto segue:

- 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."*
- 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*
- 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

**Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, e come deliberato nel regolamento approvato dal Consiglio di istituto del giorno 28 ottobre 2015, Il Dirigente scolastico dispone che è fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:**

- **di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell'Istituto ;**
- **di utilizzare sigarette elettroniche**

I docenti daranno lettura agli studenti del contenuto della presente.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando al Dirigente o in Vicepresidenza, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni anche mediante l'identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni.

Si rammenta agli studenti che:

- durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità;
- durante l'intervallo e in qualsiasi ora di lezione è tassativamente vietato allontanarsi dall'Istituto ed uscire dallo stesso.

**•La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza e sul divieto antifumo costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, e sarà soggetto alle sanzioni di legge e ai provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento interno**

**Allegato: regolamento divieto di fumo approvato dal Consiglio di Istituto del 28.10.2015**

**Circolare trasmessa tramite registro elettronico e pubblicata sul sito web.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco De Giorgi

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

Responsabile del procedimento: dirigente scolastico prof. Marco De Giorgi